



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
SEZIONE STACCATA DI PARMA**

Decreto n. 30

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID”, e specificatamente l'art. 84;

Visti i DDPPCCMM 1 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 nonché il DPCM 22 marzo 2020;

Visto il d.l. 25 marzo 2020 n. 19;

Visti i decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 41 del 18 marzo 2020, nn. 43 e 44 del 20 marzo 2020, n. 45 del 21 marzo 2020 e n. 48 del 24 marzo 2020;

Viste le note del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 6217 del 13 marzo 2020 e prot. n. 6557 del 20 marzo 2020;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 6755 del 27 marzo 2020 avente ad oggetto: “misure emergenziali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19. Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19”;

Visto il DPCM 1 aprile 2020;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 14/4/2020 che ha disposto la sospensione del presidio con interdizione dell'accesso agli uffici del TAR fino al 30 aprile 2020 (incluso);

Visto il provvedimento del Segretario Generale di questo TAR prot. n. 301 del 14.4.2020;

Visto il d.l. n. 23 dell'8/4/2020 (c.d. decreto “Liquidità”);

Visto il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato su GURI dell'11 aprile 2020 adottato in tema di misure urgenti per fronteggiare emergenza sanitaria da COVID- 19 applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 3 maggio 2020 (incluso);

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/4/2020 e n. 69 del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID- 19...”;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020;

Viste altresì le ordinanze (decreti) del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 73 del 28/4/2020, n. 74 del 30/4/2020 e n. 75 del 6/5/2020 avente ad oggetto: “ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19...”;

Visti i decreti presidenziali n. 26 del 30/4/2020 e n. 29 del 15/5/2020 che hanno disposto l'interdizione dell'accesso agli uffici nel mese di maggio 2020 con garanzia di un presidio ridotto della sede;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 17 maggio 2020;

Viste altresì le ordinanze (decreti) del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/5/2020, n. 84 del 21/5/2020 e n. 87 del 23/5/2020 aventi ad oggetto: “ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19...”;

Visto altresì il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*» e in particolare l’art. 263 che ha dettato le prime regole sulle modalità di espletamento dell’attività lavorativa nella cd. “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica Covid-19 sollecitando le pubbliche amministrazioni a una «*progressiva riapertura*» degli uffici pubblici, adeguando fino al 31 dicembre 2020, «*le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*»;

Richiamata la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 8586 del 22 maggio 2020 inerente nuove misure per la cd. Fase 2 del periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19;

Considerato che si rende necessario, in continuità con il precedente decreto presidenziale n. 29 del 15/5/2020 l’esercizio dei poteri affidati al Presidente del TAR ai sensi dell’art. 84 commi 3 e 4 del d. l. 17 marzo 2020 n. 18 e che occorre dare attuazione alle misure normativamente previste in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica in questione;

Uditi l’ufficio del Capo di Gabinetto della Regione Emilia Romagna quale dirigente dell’Unità di Crisi COVID 19 nonché il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 giugno 2020 sono aperti gli uffici del TAR dell’Emilia Romagna sezione staccata di Parma con un presidio di personale e l’accesso al pubblico è consentito previo appuntamento con prenotazione telefonica o telematica via pec, in modo da convocare gli utenti ad orari fissi ed evitare assembramenti, con riserva in ogni momento di intervenire in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria.

Art. 2

Il Segretario Generale avrà cura di assicurare tutte le misure organizzative necessarie per la graduale ripresa della presenza in servizio del personale dipendente contemperando tale esigenza di riapertura con la prosecuzione della modalità di lavoro agile e la tutela della salute del personale dipendente, garantendo la presenza per gli affari correnti e il rispetto dei livelli massimi di sicurezza mediante l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l’osservanza delle regole di distanziamento nei locali degli uffici idonee ad attuare la distanza di sicurezza interpersonale, nonché delle disposizioni previste dal DPCM 17 maggio 2020 anche mediante l’attuazione di protocolli d’intesa con le Organizzazioni sindacali.

E’ garantita la continuità dei servizi mediante utilizzazione delle utenze mobili del personale in smart working individuato dal Segretario Generale.

DISPONE che il presente decreto sia comunicato a cura della Segreteria di questo ufficio ai Magistrati in servizio presso il Tribunale, al Segretario Generale, ai dipendenti tutti nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è altresì comunicato via pec al Prefetto di Parma, al Presidente della Emilia Romagna, al Direttore del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria di Parma, all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all’albo del T.A.R. e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Parma, lì 28.5.2020

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi